


ALLEGATO "C"
REP. N. 30915
RACC. N. 21129

Regolamento dei
“Warrant azioni ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2011”

INTEK S.p.A.
Sede legale in Ivrea (TO) - Via Camillo Olivetti, 8
Registro Imprese di Torino, Codice fiscale e Partita IVA 00470590019



[Handwritten signature]

L'Assemblea straordinaria di Intek S.p.A. del 17 gennaio 2007, in sede di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. in Intek S.p.A., che ha previsto, tra l'altro, l'annullamento di tutti i "Warrant azioni ordinarie GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. 2005/2008" e la sostituzione degli stessi con warrant dell'incorporante di nuova emissione denominati "Warrant azioni ordinarie Intek S.p.A. 2005/2008" ha deliberato di adottare il medesimo testo del Regolamento dei Warrant azioni ordinarie GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. 2005/2008 che è rimasto invariato ad eccezione della denominazione e dell'adeguamento degli artt. 1 e 2.

Si segnala, pertanto, che il seguente Regolamento deve essere interpretato in considerazione di quanto sopra.

L'assemblea straordinaria di Intek in data 14 maggio 2008 ha deliberato di estendere il periodo di esercizio dei warrant fino al 30 dicembre 2011, modificando la denominazione degli stessi in "warrant azioni ordinarie Intek SpA 2005/2011", e apportando le conseguenti modifiche al testo del Regolamento, fermi restando tutti gli altri articoli.

L'assemblea straordinaria di Intek S.p.A. in data 2 dicembre 2009 ha deliberato di eliminare il valore nominale espresso delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio Intek S.p.A., modificando conseguentemente gli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento.

Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2011".

Art. 1 - Warrant azioni ordinarie Intek S.p.A. 2005/2011

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intek S.p.A., riunitasi in data 17 gennaio 2007, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, di complessivi nominali massimi Euro 30.516.803,72 (trentamiliocinquecentosedicimilaottocentotré/72) mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 117.372.322 (centodiciassettemilionitrecentosettantaduemilatrecentoventidue) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori di massimi n. 117.372.322 Warrant azioni ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2008 (di seguito "warrant") la cui emissione è stata deliberata, nella stessa riunione della predetta Assemblea straordinaria che ha deliberato la fusione per incorporazione di G.I.M. - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. in Intek S.p.A., in sostituzione dei "Warrant azioni ordinarie G.I.M. - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. 2005/2008". Sulla base di tale delibera i portatori dei warrant avranno diritto a sottoscrivere - con le modalità e i termini indicati nel presente regolamento - n. 1 nuova azione ordinaria INTEK, godimento regolare, ogni n. 1 warrant posseduto ad un prezzo pari ad Euro 0,90 per azione (di cui Euro 0,64 a titolo di sovrapprezzo), salvo quanto previsto al successivo art. 3.

In esecuzione della delibera di approvazione della scissione parziale proporzionale inversa di INTEK S.p.A. a favore di KME Group S.p.A., assunta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 2 dicembre 2009 ed alla efficacia con decorrenza dal 20 marzo 2010 del conseguente atto di



scissione, sono stati annullati n. 73.330.660 "warrant azioni ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2011" e, previo annullamento di n. 5 (cinque) warrant al fine di rendere aritmeticamente possibile l'operazione, residuano in circolazione complessivi n. 43.998.396 warrant, il cui esercizio secondo le modalità ed i termini sopra indicati potrà determinare l'aumento del capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 11.439.582,96 mediante emissione di massime n. 43.998.396 azioni ordinarie Intek, godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale. I *warrant* sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

I *warrant* circoleranno separatamente dalle azioni a cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

L'assemblea straordinaria degli azionisti di Intek SpA ha esteso al 30 dicembre 2011 il termine di esercizio dei warrant azioni ordinarie Intek SpA 2005 - 2008, variandone anche la denominazione in "warrant azioni ordinarie Intek SpA 2005/ 2011".

Art. 2 - Modalità di esercizio dei warrant

I) I portatori dei *warrant* potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo quanto previsto al successivo punto IV° - a partire dal primo giorno del semestre solare successivo a quello di emissione dei *warrant* e fino al 30 dicembre 2011 - azioni ordinarie INTEK S.p.A. in ragione di n. 1 nuova azione senza indicazione del valore nominale ogni n. 1 *warrant* presentato per l'esercizio, ad un prezzo pari ad Euro 0,90 (di cui Euro 0,64 a titolo di sovrapprezzo) salvo quanto previsto al successivo art. 3;

II) le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i *warrant* sono depositati. L'esercizio dei *warrant* avrà effetto anche ai fini di quanto previsto al successivo punto III), il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo per quelle presentate nel mese di dicembre 2011, e comunque entro il 30 dicembre 2011, che avranno effetto il 13 gennaio 2012; alla data di efficacia dell'esercizio dei *warrant*, INTEK S.p.A. provvederà ad emettere le azioni sottoscritte, mettendole a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A.;

III) le azioni sottoscritte in esercizio dei *warrant* avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie INTEK S.p.A. trattate in Borsa alla data di efficacia dell'esercizio dei *warrant*;



il prezzo di sottoscrizione delle azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti;

IV) l'esercizio dei *warrant* sarà sospeso dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione di INTEK S.p.A. convoca le assemblee dei soci titolari di azioni ordinarie INTEK S.p.A. sino al giorno (incluso), in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dalle assemblee medesime;

V) i *warrant* che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del 30 dicembre 2011 decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto;

VI) all'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei *warrant*: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei *warrant* non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei *warrant* sarà attribuita ai portatori di *warrant* che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Art. 3 - Diritti dei portatori dei warrant in caso di operazioni sul capitale sociale di INTEK S.p.A.

Qualora INTEK S.p.A. dia esecuzione entro il 13 gennaio 2012:

I) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili - dirette od indirette - o con *warrant*, a modificazione delle disposizioni del suo atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili o alla fusione per incorporazione con altra società, non saranno modificati né il numero di azioni sottoscrivibili per ogni *warrant* né il prezzo di sottoscrizione di ciascuna di esse. La società concederà ai portatori di *warrant* la facoltà di esercitare il relativo diritto di sottoscrizione prima della data di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare le relative deliberazioni, ovvero prima della data di stacco del diritto, qualora l'operazione sul capitale sociale fosse deliberata dal Consiglio di Amministrazione;



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

II) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno variati di conseguenza il numero delle azioni sottoscrivibili dai portatori dei *warrant* ed il prezzo di sottoscrizione di ciascuna di esse;

III) alla riduzione del capitale per perdite, mediante l'annullamento di azioni, salvo quelle eventualmente possedute dalla società, il numero delle azioni sottoscrivibili per ciascun *warrant* sarà diminuito proporzionalmente, fermo restando il prezzo di sottoscrizione;

IV) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzione del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il prezzo di sottoscrizione delle azioni né il numero delle azioni sottoscrivibili per ciascun *warrant* come indicato al precedente art. 2;

V) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di azioni sottoscrivibili per ciascun *warrant* ed il prezzo di sottoscrizione di ognuna di esse non saranno modificati. All'atto dell'esercizio dei *warrant* saranno assegnate gratuitamente tante azioni quante ne sarebbero state assegnate alle azioni sottoscritte esercitando i *warrant* prima dell'aumento gratuito del capitale.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il numero delle azioni sottoscrivibili e/o, se del caso, il prezzo di esercizio dei *warrant* secondo metodologie di generale accettazione.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio dei *warrant* spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei *warrant* avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Art. 4 Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei *warrant* avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.

Art. 5 Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei *warrant* dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il 30 dicembre 2011.



Art. 6 Regime fiscale

In base alla normativa vigente alla data di approvazione del presente Regolamento, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di *warrant* di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati, se non conseguite nell'esercizio di arti e professioni o d'impresе, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale come segue:

a) concorrono alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 40% del loro ammontare, le plusvalenze derivanti da cessioni di *warrant* - effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell'arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi - che consentono l'acquisizione di una partecipazione qualificata come definita dall'art. 67, comma 1, lett. c), del DPR 917/1986 (TUIR), tenendo conto a tal fine anche delle cessioni dirette delle partecipazioni e altri diritti effettuate nello stesso periodo di 12 mesi;

b) sono soggette ad imposta sostitutiva, con l'aliquota del 12,50%, le plusvalenze derivanti da cessioni di *warrant* che - effettuate sempre nell'arco di 12 mesi, anche nei confronti di soggetti diversi - non consentono, anche unitamente alla diretta cessione delle partecipazioni e altri diritti, l'acquisizione di una partecipazione qualificata.

Le plusvalenze conseguite da soggetti non residenti in Italia, se relative a partecipazioni non qualificate, realizzate mediante la cessione di *warrant* negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, non sono soggette alla predetta imposta sostitutiva.

Le plusvalenze connesse a partecipazioni qualificate conseguite dai medesimi soggetti sono, in ogni caso, assoggettate all'imposta sostitutiva del 27%, salva l'applicazione dei regimi convenzionali più favorevoli derivanti dai trattamenti contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia con i Paesi di residenza dei percipienti.

Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi e delle relative eventuali interferenze con la distinta disciplina dei redditi di capitale, si rinvia al D. Lgs. 21.11.1997 n. 461, come successivamente modificato, e al Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

Art. 7 Quotazione

Verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei *warrant* alla quotazione ufficiale.




[Handwritten signature]

Art. 8 Varie

Tutte le comunicazioni di INTEK S.p.A. ai portatori dei *warrant* verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Il possesso dei *warrant* comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Per qualsiasi contestazione relativa ai *warrant* ed alle disposizioni del presente regolamento sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria della sede sociale.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'h' followed by a horizontal line.

Bollo assolto all'origine ai sensi del Decreto 22
febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico
Informatico)

Copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.
23 comma 5 del D.Lgs. 82/2005.